

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE

FASCICOLO 3.3.2/1/2020

ALL. G)

RELAZIONE DIRIGENTE
RECUPERO SALARIO ACCESSORIO
INDEBITAMENTE EROGATO A
DETERMINATE CATEGORIE DI
DIPENDENTI – ANNO 2007 E
PARERE ORGANO DI REVISIONE -
RENDICONTO DELLA GESTIONE
2020

Bologna 6 novembre 2019

Al Collegio dei Revisori dell'Ente

Oggetto: tempi e modalità di recupero del salario accessorio indebitamente erogato a determinate categorie di dipendenti nell'anno 2007.

Premessa

Con atto del Sindaco metropolitano n. 184 del 27/07/2016 (allegato 1) la Città metropolitana di Bologna, aderendo alla interpretazione giudiziale resa dal Tribunale di Bologna – sezione Lavoro¹ (allegato 2) - nonché alla luce delle ulteriori pronunce e circolari adottate in materia, si è impegnata ad effettuare il recupero delle somme illegittimamente erogate a determinate categorie di dipendenti a titolo di indennità di disagio, rischio e maneggio valori nell'anno 2007 (anno di mancato rispetto del patto di stabilità), mediante futuro riassorbimento nei Fondi delle risorse decentrate.

Ammontare delle somme da recuperare

L'ammontare delle somme illegittimamente erogate nel 2007 è pari a euro 59.481,81 (per il dettaglio si rinvia all'allegato 3 alla presente relazione).

Occorre osservare che la sopravvenuta sanatoria di cui all'art. 4 del decreto legge n. 16/2014 non incide su situazioni già definite e consolidate prima dell'entrata in vigore della citata sanatoria. Pertanto si ritiene corretto detrarre dall'importo illegittimamente erogato le somme già integralmente recuperate fino a tale data dagli indebiti percettori che non hanno proposto alcuna domanda giudiziale.

Alla data di entrata in vigore del decreto legge (6 marzo 2014), l'Ente ha recuperato 74.706,90 euro, di cui euro 74.436,90 di indennità di disagio e 270,00 di indennità maneggio valori. Ai fini dell'imputazione del pagamento effettuato dagli indebiti percettori, si richiama l'art. 1193 del Codice Civile che così recita: "*Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il*

¹ Atto del Sindaco metropolitano n. 184 del 27/07/2016 e Sentenza n. 74 del 16/02/2016 dal Tribunale di Bologna – sezione Lavoro, rispettivamente allegati 1 e 2 al presente atto;

pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti".

Poiché nessun debitore ha dichiarato l'anno di riferimento del pagamento effettuato, si presume che l'importo recuperato a titolo di indennità di disagio corrisponda al dovuto per gli anni 2004 (€ 2.226,95), 2005 (€ 2.774,20), 2006 (€ 3.499,10), 2007 (€ 25.125,85), 2008 (€ 39.665,38), 2009 (quota parte annua di € 1.145,42). Inoltre sempre in relazione all'anno 2007 sono state recuperate 270,00 euro per indennità maneggio valori. Conseguentemente le somme già recuperate ed imputabili all'anno 2007 sono complessivamente pari a euro 25.395,85 (25.125,85 euro di indennità di disagio e 270,00 euro di indennità maneggio valori).

Sottraendo tale somma dall'importo complessivo illegittimamente erogato nel 2007, rimangono 34.085,96 euro da recuperare dal Fondo delle risorse decentrate.

Tempi e modalità di recupero

L'art. 40 comma 3-*quinques* del D. Lgs. 165/2001 stabilisce che gli enti locali possono recuperare le somme indebitamente erogate in un periodo non superiore a cinque anni a condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali².

Riguardo alle condizioni necessarie per poter dilazionare i tempi di recupero, si evidenzia che l'Ente ha già adottato le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 16/2014. A tal fine si richiama la legge di stabilità per l'anno 2015 che ha disposto una riduzione del 30% delle dotazioni organiche degli enti trasformati in Città metropolitane dal 1/01/2015, fermo restando il rispetto dei parametri di riduzione delle dotazioni organiche approvati con cadenza triennale mediante Decreto Ministeriale, come stabilito dall'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 richiamato dal citato art. 4 comma 1.

² D. Lgs. 165/2001, art. 40 comma 3-*quinques* In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato. In alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Al 1/01/2015, il valore della dotazione organica della Città metropolitana di Bologna era pari ad euro 35.480.390,00. A conclusione del processo di trasferimento delle funzioni e del personale verso altri enti a decorrere dal 1/01/2016, con atto del Sindaco metropolitano n. 89 del 13 aprile 2016 è stato rideterminato il valore finanziario della nuova dotazione organica dell'Ente per complessivi 17.580.207,00 euro (ulteriormente ridotto a euro 17.566.883,00 con atto sindacale n.123 del 21/6/2017). La riduzione della spesa è stata quindi pari al 50,5%, ampiamente superiore ai limiti posti dalla norma. Tale valore rispetta inoltre i parametri stabiliti dal DM 10/04/2017 - approvato ai sensi dell'art. 263, comma 2 del TUEL - calcolati con riferimento al 2017 e al 2018.

Riguardo alle ulteriori misure di contenimento della spesa l'Ente, mediante l'attuazione del Piano triennale di razionalizzazione 2016/2018, ha conseguito, rispetto al consuntivo anno 2015, euro 1.477.971,00 di risparmi ulteriori a quelli già previsti dalle norme.


Per quanto argomentato, si ritiene che l'Ente sia in possesso dei requisiti previsti dalle norme per prorogare il termine del recupero delle somme indebitamente erogate. Considerato che la sentenza è stata emanata nel 2016 e che il recupero deve avvenire entro il limite massimo di 5 anni, il recupero delle somme che inizierà con la costituzione del Fondo per l'anno 2019 dovrà completarsi entro il 2021. Le somme recuperate costituiranno economie di bilancio nei relativi rendiconti annuali.

La presente relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, verrà allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui verrà effettuato il recupero.

GPIgp

La Dirigente del Settore programmazione
e gestione risorse

Dott. ssa Anna Barbieri



Allegati:

- Allegato 1: atto del Sindaco metropolitano n. 184 del 27/07/2016;
- Allegato 2: sentenza n. 74 del 16/02/2016 dal Tribunale di Bologna – sezione Lavoro;
- Allegato 3: tabella “report indebiti al 31/12/2014”;
- Allegato 4: atto del Sindaco metropolitano n. 89 del 13 aprile 2016
- Allegato 5: atto del Sindaco metropolitano n. 55 del 3/04/2019 “Piano triennale di razionalizzazione 2016/2018 - Consuntivo anno 2018”.

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Verbale n. 35 del 14/11/2019

Parere del Collegio dei Revisori

Parere su proposta del Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse avente per oggetto:

tempi e modalità di recupero del salario accessorio indebitamente erogato a determinate categorie di dipendenti nell'anno 2007;

In data 14 Novembre 2019, il Collegio dei Revisori dei Conti ha esaminato gli atti relativi alla presente proposta nelle persone di:

Dott.ssa Roberta Busconi	-Presidente
Dott.ssa Beatrice Conti	-Revisore
Avv. Rag. Giorgio Bigarelli	-Revisore

Premesso:

di aver ricevuto da parte del Dirigente del Settore Programmazione e Gestione Risorse la richiesta di parere in merito a **tempi e modalità di recupero del salario accessorio indebitamente erogato a determinate categorie di dipendenti nell'anno 2007;**

che tale fatto risulta dal lontano 2007 e che ad oggi permangono delle somme indebitamente erogate che l'Ente deve recuperare;

che vi sono stati vari interventi, tra i quali quello del Tribunale di Bologna (sezione del Lavoro) che si è espresso tracciando la strada del recupero, a favore della modalità prescelta;

che il Sindaco Metropolitano con atto n.184 del 2016 ha deliberato che la modalità di recupero avvenisse attraverso il riassorbimento nei Fondi delle risorse decentrate escludendo il recupero diretto sui singoli dipendenti percettori in buona fede;

che di tale decisione sono state informate anche le O.O.S.S.;

Visto

- l'orientamento della giurisprudenza in materia;

- l'art. 40 comma 3 quinquies citato in nota nella relazione, modificato dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 ed in vigore il 1 marzo 2017;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale dell'Ente;
- il parere di regolarità contabile e tecnica espresso dal Dirigente responsabile del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse;

Ritiene ragionevole la proposta del Dirigente ed esprime parere favorevole all'atto in oggetto.

Bologna, 14/11/2019

I singoli revisori danno reciprocamente atto della validità della riunione odierna 14 novembre 2019 e dell'esito finale del parere espresso collegialmente previa teleconferenza.

Il Collegio dei Revisori

(Dr.ssa Roberta Busconi – Presidente)

firma digitale

(Dott.ssa Beatrice Conti – Revisore Effettivo)

firma digitale

(Avv.Rag.Giorgio Bigarelli- Revisore Effettivo)

firma digitale